

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA L'AQUILA

L'Aquila, 26-01-2021

Direttiva per l'organizzazione dei servizi e la gestione delle udienze collegiali e monocratiche presso gli Uffici di L'Aquila e Pescara fino al 30-04-2021 – art. 23 D.L. n. 137 del 28-10-2020 ed art. 1 del D.L. n. 2 del 4-1-2021.

Visto l'art. 1 del D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021 che ha prorogato le disposizioni in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica al 30-04-2021;

Visto i D.P.C.M. del 24-10-2020 e del 3-11-2020;

visto il D.L. n. 137 del 28-10-2020;

lette le linee guida di cui alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 4-11-2020 che contengono indicazioni agli Uffici giudiziari nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid -19 ;

rilevato che i recenti interventi normativi adottati in via d'urgenza sono dettati per un verso dalla esigenza di contenere e ridurre le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia e dall'altro dall'esigenza di assicurare la continuità del servizio giustizia ;

tenuto conto delle riunioni tenutesi con i magistrati in servizio presso gli Uffici di Sorveglianza di L'Aquila e di Pescara;

visto l'art. 23 del D.L. n.137 citato, comma quarto, secondo il quale la partecipazione all'udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, anche in assenza del consenso richiesto ai sensi dell'art. 221 comma 9 del D.L. n. 34 del 220 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, è assicurata ove possibile mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuali e regolati con provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia;

visto il successivo comma 5 del predetto art. 23 del D.L. citato, a norma del quale le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti, possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sia per il giudice sia per detenuti che per liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere che possono partecipare all'udienza dalla medesima postazione del difensore;

visto l'art. 24 comma 1 del D.L. n. 137 già citato per cui fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del D.L. n. 19 del 2020 il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze

avviene mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informatici e che per tutti gli atti, documenti, ed istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata ;
ritenuto che fino alla scadenza del termine del 30-04-2021, appare rispondente alla finalità indicata di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e nello stesso tempo contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, trattare in udienza monocratica e collegiale i procedimenti già indicati dall'art. 83 comma 3 del D.L. 18-2020 ed in particolare :

- 1) i procedimenti a carico di persone detenute o di persone a cui sono state applicate misure di sicurezza ;
 - 2) procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive ;
 - 3) procedimenti di revoca di misure alternative sospese ex art. 51 ter O.p.;
- la trattazione peraltro appare nel rispetto della già indicata finalità, tenuto conto del fatto che sia i detenuti, internati che i difensori (laddove lo chiedano) potranno partecipare all'udienza in videoconferenza o con collegamenti da remoto in base a quanto disposto dall'art. 23 del predetto D.L. n. 137 citato.

Rilevato parimenti che anche per i detenuti domiciliari e condannati agli arresti domiciliari ex art. 656 comma 10 c.p.p. nonché per i soggetti eventualmente scarcerati nelle more della celebrazione dell'udienza, la trattazione dei relativi procedimenti appare rispettosa della già indicata finalità, tenuto conto del fatto che secondo il disposto dell'art. 23 già citato gli stessi possono partecipare all'udienza in videocollegamento dalla medesima postazione da cui si collega il difensore (anche presso l'Ufficio più vicino della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza) e che le Questure del distretto hanno fornito disponibilità in tale senso ;

rilevato peraltro, che anche per quanto riguarda i procedimenti relativi a condannati **liberi sospesi**, l'art. 23 comma 5 prevede la possibilità del videocollegamento;

rilevato che nelle linee guida della già citata delibera del Consiglio Superiore del 4-11-2020 è previsto che al fine di assicurare il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, i capi degli uffici giudiziari possono disporre la limitazione dell'accesso al pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso delle persone che debbono svolgervi attività urgenti, nonché la limitazione dell'orario di apertura al pubblico anche in deroga a quanto disposto dall'art. 162 L. 1196/1960;

Considerato che tutte le istanze anche urgenti relative alla concessione di misure alternative e benefici penitenziari possono essere inoltrate telematicamente agli indirizzi di posta elettronica certificata:

tribsorv.laquila@giustiziacert.it e uffsorv.laquila@giustiziacert.it;

mentre i reclami ed appelli-se non presentati personalmente o per posta- devono essere inviati utilizzando esclusivamente le caselle

depositoattipenali.tribsorv.laquila@giustiziacert.it;

depositoattipenali.uffsorv.laquila@giustiziacert.it;

depositoattipenali.Uffsolv.pescara.@giustiziacert.it,
secondo quando disposto dall'art. 24 del D.L. 137-2020, così come modificato dalla
legge di conversione n. 176 del 2020.

Considerato che i magistrati degli Uffici di sorveglianza di L'Aquila e Pescara sono disponibili a fornire informazioni in ordine alle istanze presentate ed allo stato dell'istruttoria agli Avvocati che vorranno contattarli via posta elettronica utilizzando gli indirizzi istituzionali più avanti indicati; inoltre, previo contatto tramite messaggio di posta elettronica e fissazione di appuntamento, i magistrati dell'Ufficio di sorveglianza di L'Aquila sono disponibili per colloqui con gli avvocati in collegamenti da remoto tramite l'applicativo Microsoft Teams, agevolmente scaricabile ed utilizzabile anche su smartphone;

DISPONE

Che si proceda alla trattazione dei procedimenti fissati per le udienze collegiali e monocratiche presso gli Uffici di L'Aquila e Pescara che avranno luogo fino al 30.04.2021 relativi a detenuti, internati e detenuti domiciliari o agli arresti domiciliari ex art. 656 comma 10 c.p.p. , condannati liberi sospesi ex art. 656 comma 5 c.p.p. , soggetti scarcerati nelle more della celebrazione dell'udienza e procedimenti in cui sono state applicate misure di sicurezza o sia pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e dei procedimenti di revoca di misure alternative sospese ex art. 51 ter O.p.;

Che i magistrati si collegheranno da remoto solo in caso di quarantena o isolamento fiduciario;

Che al fine di assicurare che il numero delle persone presenti in aula consenta il pieno rispetto delle disposizioni sanitarie sulle distanze minime interpersonali e sul divieto tassativo di assembramenti in genere, l'ordine di chiamata dei procedimenti relativi a detenuti ed internati continuerà ad essere quello in vigore e cioè, sarà quello stabilito per i collegamenti in videoconferenza con i diversi Istituti penitenziari che viene inviato, con particolare riferimento alle udienze di fronte al Tribunale di Sorveglianza, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati il giorno precedente all'udienza e che sarà rispettato salvo inconvenienti tecnici derivanti dai video collegamenti stessi; eventuali procedimenti con detenuti domiciliari o per condannati agli arresti domiciliari ex art. 656 comma 10 c.p.p. e liberi sospesi ex art. 656 comma 5 c.p.p.. verranno chiamati in coda ai procedimenti relativi a detenuti ed internati; i presenti dovranno munirsi di dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherine) ed attendere la loro chiamata rispettando il distanziamento sociale di almeno un metro.

Che a cura degli Uffici Matricola degli Istituti interessati i detenuti ed internati siano avvisati che gli stessi potranno essere esaminati da remoto tramite video collegamento, ovvero, esclusivamente nel caso in cui il video collegamento non sia tecnicamente possibile, sia acquisita eventuale rinuncia alla traduzione (sempre che si tratti di soggetto ristretto in istituto del distretto), vista l'emergenza sanitaria in atto;

Che le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati di rinvio d'ufficio siano effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'art. 16 D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L.

n. 221/2012, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema al difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio;

L'apertura al Pubblico degli Uffici del Tribunale di Sorveglianza e dell'Ufficio di Sorveglianza di L'Aquila unicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30 fino al 30.04.2021 (salvo miglioramenti della emergenza in atto) con possibilità di accedere uno per volta, ferma restando la possibilità di accedere all'aula di udienza per la partecipazione alle udienze come sopra indicate, muniti di dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherine);

INVITA

tutti gli avvocati che abbiano necessità di accedere all'Ufficio fuori dall'orario indicato, ferma restando la possibilità di accedere all'aula di udienza per la partecipazione alle udienze indifferibili come sopra indicate, ad utilizzare esclusivamente canali di comunicazione telematici, inviando le istanze di concessione dei benefici penitenziari, di deroghe ai regimi alternativi, ecc. mediante messaggi di posta elettronica certificata, che saranno prontamente presi in considerazione e portati all'attenzione dei magistrati;

AVVISA

tutti gli avvocati che contatti diretti con la scrivente e con i magistrati dell'Ufficio di sorveglianza di L'Aquila, anche finalizzati ad acquisire informazioni sullo stato dei procedimenti, possono essere attivati in ogni momento inviando messaggi di posta elettronica agli indirizzi istituzionali di seguito indicati: maria.rosaria.parruti@giustizia.it; biancamaria.serafini@giustizia.it francesca.iaconi@giustizia.it; inoltre, che, previo contatto tramite messaggio di posta elettronica e fissazione di appuntamento, la sottoscritta ed i magistrati dell'Ufficio di sorveglianza di L'Aquila sono disponibili per colloqui con gli avvocati in collegamenti da remoto tramite l'applicativo Microsoft Teams.

Si comunichi ai magistrati, al Consiglio Superiore della Magistratura (settima commissione), Al Presidente della Corte di Appello di L'Aquila, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto, al personale amministrativo ed ai Direttori degli Istituti Penitenziari compresi nel territorio sottoposto alla giurisdizione del Tribunale di Sorveglianza nonché degli istituti Penitenziari fuori circondario qualora i detenuti interessati siano ivi ristretti.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Rosaria Parruti

